


Prot. 6098
del 30.05.14



COMUNE DI TORRETTA

PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza n. 46

Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura di appezzamenti di terreno a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene ambientale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza nel territorio comunale, di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, che a causa delle elevate temperature tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili e luoghi di proliferazione d'insetti responsabili di malattie epidemiche;

RAVVISATA la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;

CONSIDERATO che detti interventi convergono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da quest'amministrazione comunale;

VISTO l'art. 38 della legge n.142/90

VISTI gli articoli n.449 e n.650 del codice penale;

VISTO l'art.54, lettera c del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 che disciplina il "riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTE le Direttive decretate con D.P., n.297 del 04/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art.40 della Legge Regionale n.16/96;

RITENUTO di dovere dare disposizioni in materia di fuochi controllati in agricoltura in attesa che sia definito il regolamento comunale che disciplini il suddetto argomento, ai sensi della Legge Regionale n.16/96;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

ORDINA

ai proprietari e o ai titolari di diritti reali di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo Pretorio:

- 1) Alla pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalla sterpaglia, vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale che possa essere fonte d'incendio, avendo cura di

procedere anche al trasporto e al conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi.

- 2) Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente una larghezza non inferiore a ml 10;
- 3) Gli Enti pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate afferenti le stesse vie entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli enti pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà essere destinato al recupero o avviato alla discarica.

Inoltre, **E' FATTO DIVIETO NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE**, in prossimità delle aree boscate, nei terreni cespugliosi ed in tutte quelle aree ricoperte da vegetazione facilmente infiammabile, ricadente nel territorio comunale:

- *accendere fuochi;*
- *far brillare mine;*
- *usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*
- *usare fornelli inceneritori che producono faville;*
- *fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;*
- *bruciare stoppie, materiale erbacio e sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabile nelle aree suddette;*
- *usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;*
- *compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.*

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il n.1515, ai Vigili del Fuoco mediante il n. 115, ovvero, alle autorità di P.S., Carabinieri, Polizia Municipale.

DETERMINA

- 1) Demandare al Comando della Polizia Municipale, e alle Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio;
- 2) Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche tramite pubblicazione nel sito del Comune e attraverso i possibili mezzi di comunicazione.

I soggetti inadempienti del presente provvedimento, sono assoggettabili alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale, salve le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 449, comma 1° del medesimo C. P.

Le violazioni alle disposizioni sopra esposte, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 - comma 3 della Legge Regionale 16/96, con riserva di attivare le procedure di esecuzione in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione.

Le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti a eseguire i lavori entro giorni 5 dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, mentre l'Ufficio Comunale di Protezione Civile comunicherà apposita informativa alla Prefettura di Palermo per i successivi provvedimenti consequenziali.

Non costituendo questa Ordinanza Sindacale, autorizzazione, i lavori di pulizia e bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto ed il conferimento in

discariche autorizzate di tutti materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuati secondo le prescrizioni delle leggi nazionali e regionali.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n° del 30/04/1991, art. 3 comma 4. avverso alla presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, al Settore Polizia Municipale, al Settore Tecnico comunale, alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Servizio per la Provincia di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo Servizio Protezione civile, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, al Corpo Forestale distaccamento di Carini, al Comando Stazione Carabinieri Torretta.

Tutte le forze dell'ordine alle quali l'Ordinanza viene trasmessa, sono invitati a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art.650 C.P., l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali

Dalla residenza municipale, li 30.05.2014



IL SINDACO
Dott. Salvatore GAMBINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Gambino'.